

Ubicazione di impianti di smaltimento di materiale contenenti amianto

T.A.R. Piemonte, Sez. I 4 aprile 2022, n. 313 - Picone, pres. f.f ed est. - Comune di Montiglio Monferrato (avv. Servetti) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto) ed a.

Ambiente - Attuazione del Piano regionale amianto per gli anni 2016-2020 - Presenza di aree di cava e miniera inattive - Ubicazione di impianti di smaltimento di materiale contenenti amianto - Siti potenzialmente idonei.

(Omissis)

FATTO

Con deliberazione 1 marzo 2016 n. 124-7279, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020".

Il piano ha censito e descritto, sulla base dei rilievi effettuati dalla Regione in collaborazione con ARPA Piemonte, lo stato di fatto. I siti oggetto di mappatura, ai sensi del d.m. n. 101 del 2003, hanno consentito di stimare una presenza complessiva di coperture in cemento-amianto sul territorio regionale pari a circa 50-70 milioni di metri quadri (con esclusione dei manufatti contenenti amianto di altro impiego, generalmente non rilevabili senza accesso ai siti). Il piano ha individuato il numero di imprese abilitate alla rimozione per la categoria "10-A", pari a circa 290 in Piemonte, oltre a 780 nella confinante Lombardia, a 70 in Liguria, a 6 in Valle d'Aosta.

Secondo l'analisi svolta dalla Regione, nel quadro complessivo dei costi inciderebbe in misura significativa l'onere di smaltimento in discarica. Le comunicazioni annuali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257 del 1992, da parte delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, evidenzerebbero che una parte consistente dei manufatti rimossi sarebbe destinata a smaltimento fuori dall'Italia. Tale situazione sarebbe dovuta al fatto che in Piemonte, come riportato nel capitolo relativo allo smaltimento dei rifiuti, risulterebbero soltanto quattro impianti autorizzati a ricevere i rifiuti contenenti amianto provenienti dalle rimozioni, di cui uno specifico per il sito di interesse nazionale di Casale Monferrato.

Il piano conclude l'analisi segnalando che "(...) per consentire una sensibile riduzione dei costi di bonifica, è prioritario favorire l'incremento degli impianti di smaltimento atti a ricevere rifiuti contenenti amianto". Tra le possibili soluzioni, il piano regionale suggerisce di "(...) promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse".

Con la successiva delibera regionale n. 25-4693 del 20 febbraio 2017, qui impugnata, sono state effettuate valutazioni a grande scala finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi per l'incremento degli interventi di bonifica da amianto.

Come si è detto, nel piano regionale è stata posta in luce la problematica dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione dell'amianto, correlata alla carenza di impianti dedicati al conferimento. Il piano suggerisce che, secondo la normativa statale vigente, una maggiore disponibilità di volumetrie per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto potrebbe essere perseguita mediante l'autorizzazione di nuovi impianti specifici per lo smaltimento dell'amianto, ovvero mediante l'autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non destinati allo smaltimento dell'amianto. L'autorizzazione di nuovi impianti, secondo le direttive del piano regionale, dovrà riguardare in via preferenziale le cave e miniere dismesse; a tal scopo, il piano rinvia ad un approfondimento istruttorio relativo alla presenza di aree estrattive, a cielo aperto ed in sotterraneo, i cui esiti siano recepiti con deliberazione della Giunta regionale.

In coerenza con quanto previsto dal piano, con la delibera qui impugnata, la Regione Piemonte ed ARPA Piemonte hanno accertato la presenza di circa 1.700 siti estrattivi inattivi, rispetto ai quali è stata effettuata un'analitica valutazione istruttoria.

La Giunta regionale ha recepito le risultanze del documento intitolato "Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto".

Il Comune ricorrente ne chiede l'annullamento, deducendo la violazione del d.lgs. n. 36 del 2003, la violazione del piano regionale amianto approvato con deliberazione 1 marzo 2016 n. 124-7279, l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione.

Si è costituita la Regione Piemonte, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.

All'udienza pubblica del 12 gennaio 2022 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.



Il Comune ricorrente ipotizza che la ricognizione effettuata dalla Regione faccia riferimento ad aree del proprio territorio. Da ciò discenderebbe la possibilità di una (futura) decisione della Regione di realizzarvi un impianto di smaltimento per rifiuti contenenti amianto.

In contrario, deve osservarsi che la delibera della Giunta regionale costituisce un mero studio ricognitivo di carattere generale, non idoneo a ledere alcun interesse tutelabile in capo al Comune ricorrente.

La delibera classifica, a grande scala, tutte le aree estrattive inattive, a cielo aperto ed in sotterraneo. In coerenza con quanto previsto nel piano regionale approvato nel 2016, il livello di esame e di dettaglio del documento approvato dalla Giunta è quello di un "approfondimento" concepito come raccolta ed analisi di dati ed informazioni.

Con la delibera impugnata, la Regione non ha individuato i siti di smaltimento dell'amianto.

Nelle conclusioni del documento, la Regione chiarisce che il lavoro è stato indirizzato a fornire indicazioni di carattere generale, senza precludere la possibilità di sviluppare la progettazione e la realizzazione di impianti in aree che non siano state ivi catalogate, così come in aree che non siano state oggetto di coltivazione mineraria.

Ne viene confermata indirettamente, a posteriori, dal fatto che, trascorsi ormai quasi sei anni dall'approvazione del piano regionale, nessun procedimento amministrativo è stato avviato per la realizzazione di un impianto di smaltimento per rifiuti contenenti amianto nei luoghi elencati dalla delibera qui impugnata.

D'altronde, il piano regionale non aveva assegnato risorse economiche per la realizzazione di impianti, né aveva individuato i soggetti pubblici o privati competenti alla progettazione degli stessi.

Ponendosi quindi ad un livello meramente ricognitivo, lo studio approvato dalla Giunta regionale prende le mosse dalle stime del piano, che indicano in circa 2 milioni di metri cubi il fabbisogno per lo smaltimento delle coperture in cemento-amianto.

Lo screening ha ad oggetto quasi 1.700 aree estrattive. Il documento illustra i criteri negativi di screening, per la ricognizione delle aree potenzialmente prive di tutti i seguenti vincoli ostativi: aree esondabili; aree in frana; aree in Comuni sismici (zona sismica "3-S" secondo la delibera regionale n. 11-13058 del 19 gennaio 2010); aree che presentano soggiacenza della falda inferiore 10 metri; aree SIC (siti di importanza comunitaria), ZPS (zone di protezione speciale) e SIR (siti di importanza regionale); aree statisticamente più ventose; aree distanti da insediamenti residenziali con estensione maggiore di 100.000 metri quadri.

Secondo i risultati dello studio ("Elenco delle cave e miniere inattive, elaborato in esito allo screening selettivo"), oltre 600 aree estrattive inattive, esaminate a grande scala, non presenterebbero vincoli preclusivi alla localizzazione di impianti per lo smaltimento di amianto.

E' tuttavia espressamente specificato, nel documento approvato dalla Giunta regionale e qui impugnato, che "(...) Lo screening opera a grande scala, definendo così una selezione di massima ed è effettuato senza una pesatura degli elementi, ma considerandoli in modo indistinto. Pertanto, il fatto che un sito sia marcato tra quelli non idonei non deve essere letto necessariamente come una bocciatura del sito, così come, al contrario, un sito che a seguito dello screening non presenti elementi di negatività non può essere valutato necessariamente idoneo. Ciò comporta che una valutazione maggiormente significativa circa l'idoneità o meno di un'area vada ricondotta ad un livello di dettaglio sito-specifico. E' del resto pacifico che il complesso di elementi che consentono l'autorizzazione di impianti di smaltimento sia da ricondurre in specifici studi di impatto ambientale, che contemplino compiutamente tutti gli elementi necessari".

Ciò conferma che lo studio regionale non ha individuato alcun sito per la realizzazione di impianti di smaltimento dell'amianto.

Ne discende, sul piano processuale, l'inammissibilità dell'impugnativa proposta, per assoluto difetto di lesività della delibera regionale.

Le spese sono compensate, per la novità della questione.

(Omissis)